DISPOSIZIONI VARIE RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 27

In dipendenza delle variazioni nella organizzazione degli uffici e degli impianti necessarie in relazione all'attuazione del piano decennale di cui alla legge 27 aprile 1962, n. 211, e limitatamente al periodo di validita' del piano stesso, il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, con proprio decreto, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, ha facolta', nell'ambito di ognuna delle singole categorie previste dal primo comma dell'articolo 1 della legge 26 marzo 1958, n. 425, di effettuare spostamenti di posti da una pianta organica all'altra, anche relativamente a qualifiche di diverso livello gerarchico, eccetto che per le qualifiche di direttore centrale e direttore centrale di prima classe ed equiparate. Le variazioni di cui al primo comma devono essere motivate da effettive esigenze di servizio ed essere contenute nel limite complessivo dei posti di ciascuna categoria e nel limite complessivo della relativa spesa.

Versione in vigore dal 26 agosto 1967, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 27 luglio 1967, n. 668
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-varie-riguardanti-l-organizzazione-dell-azienda-autonoma/art-27/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it